

**COMUNE DI VILLADEATI**  
**Provincia di Alessandria**

N. 5

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano:

	PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco	Sì
2. FERRO Angelo - Assessore	No
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere	Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore	Sì
5. ODDONE Ezio - Consigliere	Sì
6. GAROGLIO Davide - Consigliere	Sì
7. QUARELLO Roberto - Consigliere	Sì
8. CARNI Claudia - Consigliere	No
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere	Sì
10. COLLATIN Alberto - Consigliere	Sì
11. TARASIO Stefano - Consigliere	Sì
Totale presenti	9
Totale assenti	2

Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- l'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., ha anticipato l'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012 in via sperimentale;

VISTA la Legge di stabilità 2014 - Legge n. 147/2013, che ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica Comunale), che ha riformato la fiscalità locale sugli immobili, composta dall'I.M.U. (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- 1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) IMU dei terreni agricoli:
  - a. Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o parzialmente montani. Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e I.A.P. con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di €. 200,00 introdotta lo scorso anno, viene quindi eliminata così come l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD a IAP ad altri CD o IAP.
  - b. A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile
- 3) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- 4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il

successivo decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016 che differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 al 30 aprile 2016;  
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L.: 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 3 del 24/03/2015
- 3) di dare atto che le novità introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità del 2016 , trattandosi di novità a carattere obbligatorio non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to AZZALIN Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to PROVERA Rosalba

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

---

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il Responsabile del Servizio ESPRIME

Parere	Esito	Data	Il responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	14/04/2016	Sorrentino Rag. Franca	
Contabile	Favorevole	14/04/2016	Montalbano Rag. Nuccio	

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)

N. 126 Reg. Pubblicazioni

Si **attesta** che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno 30/04/2016 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Villadeati, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Villadeati, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

E' copia conforme all'originale  
lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Maria Lo Iacono

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to



# COMUNE DI VILLADEATI

## ALIQUOTE IMU 2016

Integrate con novità Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016)

**Il Comune di Villadeati per il 2016 ha confermato, con delibera di Consiglio n. 5 del 14 aprile 2016, le stesse aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015**

Abitazione principale – cat. A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze, comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento (pertinenze 1 per categoria C2-C6-C7)	IMPOSTA NON DOVUTA
Abitazione principale – cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze, comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento (pertinenze 1 per categoria C2-C6-C7)	4 per mille Detrazione €. 200,00
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota determinata dal Comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%) <i>Occorre presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto registrato.</i>	9,5 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.	ESENTI
Aree fabbricabili	9,5 per mille
Altri fabbricati	9,5 per mille
Abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) – ad eccezione delle cat. A1-A8-A9 - che le utilizzano come abitazione principale (riduzione del 50% della base imponibile) (*)	9,5 per mille

(\*) La lettera 0a), comma 3, art. 13 D.L. 201/2011 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione per quelle classificate come A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione che:

- Il contratto sia registrato
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9..... Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza, che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa. (Risoluzione 1/DF del 17/02/2016)